

STATUTO

L'OPERA DI DON MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV PIAZZETTA
PERUGINI 5

Numero REA: AV - 188313

Codice fiscale: 02859300648

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

"L'OPERA DI DON MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Articolo 1) Denominazione - È costituita una società cooperativa retta dalle norme dettate dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, con la denominazione:

"L'OPERA DI DON MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 c.c. in materia di numero e qualità di soci cooperatori o di importo dell'attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società è retta dai principi della mutualità, possiede i requisiti per essere qualificata cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383. In aderenza all'art. 3, comma 1, della citata legge 8 novembre 1991 n. 381, la società possiede ed osserva, inoltre, i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951 n. 302 e successive modificazioni.

Articolo 2) Sede - La società ha sede legale in Avellino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, l'istituzione, la soppressione e la modificazione dell'ubicazione di eventuali sedi secondarie, uffici di rappresentanza, sedi operative ed amministrative, uffici contabili o amministrativi, agenzie, filiali, rappresentanze, succursali, anche all'estero (pur operando la società nel Mezzogiorno d'Italia) sono di competenza dell'organo amministrativo, che provvederà a depositare al Registro delle Imprese apposita dichiarazione.

Articolo 3) Durata - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 4) Oggetto - La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa, ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza della mutualità stessa di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone sviluppando tra esse lo spirito solidaristico e mutualistico attraverso la gestione di servizi socio ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

In particolare, la società intende dare voce ed espressione alla esperienza cattolica popolare ed alle sue possibilità di ulteriore sviluppo, ponendosi come strumento per una effettiva autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo e culturale, dirette prioritariamente ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psico economiche, sociali o familiari attraverso:

* gestione di asili nido, scuole di ogni ordine e grado, nonché servizi ausilia-

ALLEGATO "A" al n.

18.510 di Raccolta

ri di collegamento, strutture ricreative;

* prestazioni di carattere educativo e pedagogico: realizzazione di un armonico sviluppo psico fisico fin dall'infanzia, attraverso interventi pedagogici, didattici, ludici, forniti dagli educatori;

* prestazioni di carattere igienico: cura continua ed igiene personale dei minori;

* alimentazione: somministrazione di pappe, pasti e merende, in relazione alle diverse esigenze; assistenza durante i pasti;

* cura, assistenza e sorveglianza nei momenti di routine e durante tutte le attività scolastiche, pedagogiche e ludiche;

* gestione di attività di formazione e gestione di centri di formazione di qualsiasi ordine e grado;

* gestione di centri sociali, centri culturali, consultori familiari, medico psico pedagogici;

* acquisti di libri di testo, altro materiale di documentazione, nonché sussidi didattici scritti, audiovisivi o elettronici.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge in materia e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà:

* chiedere ed avvalersi dei contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privato;

* ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito indipendentemente dal contributo dello Stato, delle Regioni e di altro ente o persona giuridica;

* partecipare a gare d'appalto o a licitazioni private presso Amministrazioni Statali, Regioni, Province, Comuni, presso qualsiasi Ente Pubblico nonché sottoscrivere convenzioni (art.5 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381 come modificato dall'articolo 20 comma 1 della Legge 52/1996 e dall'articolo 1, comma 610 della Legge 190/2014) e/o assumere lavori e prestazioni di servizi da privati o da associazioni o società, al fine di eseguirli direttamente o di farli eseguire da altre società, ove ammesso;

* affidare, sotto forma di convenzione o contratti di servizi, alcune attività ad organismi, società o professionisti, anche convenzionati;

* programmare e stabilire modi, tempi e luoghi di impiego delle prestazioni lavorative dovute ai soci e determinarne i compensi;

* assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attività prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni; consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo;

* svolgere l'attività di collaborazione in genere, di associazione in partecipa-

zione e di colleganza giuridica o economica con imprese e/o professionisti e/o Enti operanti nei settori sopra menzionati o affini, anche mediante la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a consorzi, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti comuni e la partecipazione a project financing. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della attuale e futura normativa.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c.

La società intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato in materia.

Articolo 5) Soci - Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.

Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Possono essere ammessi come soci cooperatori persone fisiche, associazioni non riconosciute e persone giuridiche che abbiano la piena capacità d'agire, salva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ove prevista dalla legge e che, coerentemente con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta dalla cooperativa, siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per poter partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi sociali.

In particolare ire, possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soggetti che, per la loro effettiva capacità al lavoro, attitudine e specializzazione, vogliano partecipare ai lavori della cooperativa e svolgere direttamente la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso o della preparazione teorica e/o pratica, della capacità ed esperienza professionale, ovvero della spiccata attitudine allo svolgimento di certe attività e/o mansioni, anche in funzione del loro avviamento al lavoro.

Il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, attraverso il quale contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Il tutto nell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente a fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della citata legge 8 novembre 1991 n. 381;

c) soci onorari;

i) soci fruitori, altrimenti definiti utenti, il cui numero è stabilito dall'organo amministrativo. I soci fruitori non hanno diritto di voto e non è ammesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno della società, ma è loro permesso di assistere all'Assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2527, comma 2 del c.c., non possono in nessun caso diveni-

re soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci, nei limiti ammessi dalla legge, anche, tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono ammessi anche i soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentate da quote nominative. Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite solamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del socio acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori, e ai possessori di strumenti finanziari ove presenti, sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento

stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni in materia di requisiti di ammissione e cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al Presidente specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, ovvero, se persona giuridica, denominazione sociale, sede e codice fiscale, nonché i dati identificativi del rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta o i requisiti professionali e tecnici e le eventuali precedenti esperienze lavorative;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) le motivazioni di adesione, in aderenza agli scopi sociali.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 c.c.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e dal sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea e dall'organo amministrativo;
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

Articolo 6) Conferimenti - Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Articolo 7) Cause di recesso - La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art. 2532 c.c.

Articolo 8) Cause di esclusione - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c.,

può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo arrechi gravi danni economici alla cooperativa;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- e) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 c.c., deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due (2) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Articolo 9) - Diritti degli aventi causa - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'art. 2536 c.c., nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Articolo 10) Patrimonio sociale - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali;
- f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il

potenziamento aziendale;

g) da qualunque altro bene, mobile o immobile, dovesse essere o divenire a qualunque titolo di proprietà della società.

Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte, senza alcuna loro responsabilità sussidiaria.

È fatto divieto di distribuire il patrimonio e le riserve tra i soci, sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle stesse vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904 - come modificato dall'articolo 3 comma 1 della Legge 28/99 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11) Le quote - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530, comma 1 del c.c., salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella società cooperativa.

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote a terzi dovrà darne comunicazione, specificando il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento, mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, ed in tal caso troveranno applicazione le disposizioni dettate dall'art. 2530 c.c.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono in nessun caso rimborsabili.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 12) Versamento delle quote - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Articolo 13) - Esercizio sociale e bilancio - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio/ previo esatto inventario/ da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli artt. 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio (utili netti annuali) sarà ripartita:

a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento. Qualora norme successive dovessero prevedere destinazioni maggiori o minori al fondo di riserva legale, il presente statuto deve ritenersi sin da ora modificato *ope legis* in senso conforme;

b) una quota dei detti utili netti annuali, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e comunque nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) a fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d) con i dividendi che restano, e comunque per una percentuale non superiore a quella prevista da norme inderogabili attuali o future, sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando ai soci cooperatori un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, inderogabilmente non superiore alla percentuale ammessa dall'art. 2514, comma 1, lett. a) del c.c. e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari. Allo stato, è fatto divieto di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art. 2514 c.c.

Gli utili non assegnati come sopra, ai sensi dell'art. 2545 quater c.c. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545 quinquies c.c., nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, verranno destinati alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La parte dei residui attivi non destinata a fondi mutualistici, non destinata a riserva straordinaria e non distribuita ai soci, deve essere destinata ai fini mutualistici e cioè alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza o mutualità, cooperazione ed istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. c) del c.c., le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento, salvo le eccezioni ammesse dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. b) del c.c., è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

di.

Gli eventuali ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., con le modalità fissate in apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Articolo 14) Organi sociali ed Assemblea - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato l'organo collegiale;
- d) il Collegio dei Sindaci, ove nominato o reso obbligatorio ai sensi dell'art. 2543 c.c.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Articolo 15) Decisioni dei soci - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art.16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, consenzienti, astenuti e contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul "libro delle decisioni dei soci".

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere scritta a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Articolo 16) Assemblea dei soci: convocazione - Con riferimento alle materie indicate al precedente art.14, comma 2, lettere a), b), d) ed e) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno il terzo della compagine sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, per le decisioni che comportano la modificazione dell'oggetto sociale e per la messa in liquidazione, l'assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Con riferimento a tutte le altre materie, l'assemblea in prima è validamente costituita con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a

maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 17 - Assemblea dei soci: costituzione e svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori. anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 18) Assemblea dei soci: diritti di voto e rappresentanza

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci, mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

Articolo 19) Organo Amministrativo: composizione - La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri a nove membri, nominati dall'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci, ma la maggioranza dei consiglieri di amministrazione devono essere soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro gestione.

I consiglieri sono rieleggibili nei limiti di legge. Il primo organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, è collegiale e composto di tre membri che durano in carica tre esercizi decorrenti dal momento della loro nomina; successivamente, i soci provvedono alla nomina dell'organo amministrativo e determinano la forma, la durata ed il numero dei componenti.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario, che può essere estraneo al consiglio.

Articolo 20) Organo amministrativo: convocazione e decisioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'intero organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolger-

si con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21) Organo Amministrativo: poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione della società per il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutte le operazioni, anche immobiliari e bancarie, che vengano da lui stesso ritenute opportune, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto e dei fini sociali, con esclusione unicamente di quelle che la legge attribuisce inderogabilmente alla decisione dei soci o dell'assemblea.

Esso potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deliberare ed eseguire acquisti e vendite di beni immobili, concludere contratti ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, costituire, modificare od estinguere qualsiasi diritto reale, conferire procure sia generali che speciali, predisporre programmi di lavoro e determinare la conseguente occupazione dei soci dei consulenti tecnici e, ove nominato, del direttore dell'azienda, assumere e licenziare personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, compiere operazioni finanziarie di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire e estinguere conti di deposito, utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o linee di credito, rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, investire disponibilità liquide in titoli mobiliari, consentire a riduzioni o cancellazioni di ipoteche, rinunciare a privilegi, pegni ed altre garanzie, aderire a Consorzi o ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione ed interessenza, affidare incarichi per l'elaborazione di studi e ricerche su problematiche relative all'atti-

vità sociale, nominare i rappresentanti della cooperativa in seno ad organismi cui esso aderisce, preferibilmente nel proprio ambito, promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed Amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché compromettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli artt.2381 e 2544 c.c.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 22) Organo amministrativo; poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, per cui rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice All'uopo, nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

Articolo 23 Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., e così i presupposti di cui all'art. 2477, commi 2 e 3, c.c, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2403 bis c.c. e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei

libri e delle scritture contabili.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il controllo contabile spetta al Collegio Sindacale, ove nominato.

Articolo 24) Regolamento interno - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da predisporre dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Articolo 25) Cause di scioglimento - Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, la società potrà essere sciolta per deliberazione assembleare assunta con la maggioranza di almeno i tre quarti dei voti.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Le clausole mutualistiche sopra estese del capitale, riserve indivisibili, devoluzione del patrimonio residuo, devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 26) Requisiti mutualistici - Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello statuto:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 27) Disposizione - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative di cui alla citata legge 381/91 e quelle sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

Firmato: Patrizia Vitagliano - Francesco Pastore notaio - segue sigillo.

17 di 17